Pubblicato il 03/10/2024

N. 01408/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01824/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2023, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, genitori responsabili di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Ordine ed Emilia Nervino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio;

nei confronti

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

avverso

il silenzio serbato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sull'istanza presentata dai ricorrenti in data -OMISSIS-

per l'accertamento dell'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di provvedere sull'istanza presentata dai ricorrenti in data -

OMISSIS-, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;

per l'accertamento del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, sino al compimento della maggiore età, l'erogazione diretta (presso una struttura sanitaria ubicata ad una distanza non superiore a km. 30 dalla residenza della minore) o indiretta del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, per almeno trentasei (36) ore a settimana o, comunque, per la diversa durata ritenuta necessaria per garantire il diritto alla salute della minore;

per la conseguente condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a:

a) riconoscere il diritto della minore -OMISSIS-, a ricevere, sino al compimento della maggiore età, l'erogazione diretta (presso una struttura sanitaria ubicata ad una distanza non superiore a km 30 dalla residenza della minoree), o indiretta del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, per almeno trentasei (36) ore a settimana, o, comunque, per la diversa durata ritenuta necessaria per garantire il diritto alla salute della minore;

b) farsi carico dell'erogazione, diretta (nei termini indicati al punto che precede) o indiretta, in favore della minore del trattamento in questione;

c) rimborsare tutte le spese sinora sostenute da -OMISSIS-e -OMISSIS- per garantire alla minore -OMISSIS- il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA ammontanti, a oggi, ad €-OMISSIS-, e di tutte le future spese che i genitori dovranno sostenere per continuare la predetta terapia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La minore -OMISSIS- soffre di *«-OMISSIS-*, così come diagnosticato dall'U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Le è stata riconosciuta la condizione di portatrice di handicap grave e le viene erogata l'indennità di accompagnamento.

2. – A partire dall'anno 2022, la minore ha intrapreso, con benefici significativi, un percorso di trattamento con il c.d. metodo ABA presso la struttura -OMISSIS-, gestita dall'-OMISSIS-.

Gli elevati costi del trattamento non hanno consentito alla famiglia di acquistare prestazioni per più di quattro ore a settimana, benché il personale specializzato abbiano suggerito un numero maggiore di ore di intervento, sino a 36.

3. – Con nota del -OMISSIS-, dunque, i genitori della minore, -OMISSIS-e -OMISSIS-, per il ministero dei loro difensori, hanno invitato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza:

«1. a riconoscere e garantire il diritto della minore (…) *a ricevere sino al compimento della maggiore età, l'erogazione diretta (presso una struttura sanitaria ubicata ad una distanza non superiore a Km 30 dalla residenza della minore, posto che la grave -OMISSIS-da cui la bimba è affetta, risulta, di fatto, del tutto incompatibile con trasferimenti quasi quotidiani di altra portata e assolutamente controproducente per la sua salute) o indiretta del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, per almeno 36 ore a settimana;*

2. a farsi carico dell'erogazione, diretta (nei termini indicati al punto che precede) o indiretta, in favore della minore (…) *del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, per almeno 36 ore a settimana, sino al compimento della maggiore età;*

3. a rimborsare tutte le spese sinora sostenute (…) *per garantire alla minore* (…) *il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA ammontanti, a oggi, ad € -OMISSIS-, e di tutte le future spese che i coniugi dovranno sostenere per continuare la predetta terapia».*

4. – Nel silenzio dell'amministrazione sanitaria, si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando che venga riconosciuta l'illegittimità dell'inerzia, che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza venga condannata non solo a provvedere sull'istanza, ma anche ad assicurare alla minore le prestazioni richieste, con rimborso di quanto sino ad ora sborsato dai suoi genitori.

5. – L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza non si è costituita in giudizio.

Si è invece costituita la Regione Calabria, cui pure il ricorso è stato notificato, denunciando preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, che il metodo ABA non è l'unico trattamento possibile e occorre una valutazione complessa ai fini della scelta del trattamento da erogare al paziente.

6. – Il ricorso è stato trattato e spedito in decisione alla camera di consiglio del 25 settembre 2024.

7. – Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, che non ha competenza sull'istanza presentata.

Il ricorso è dunque inammissibile nella parte in cui è rivolto contro di essa.

8. – Ciò posto, l'istanza dei ricorrenti si radica nell'art. 32 Cost., che, garantendo il diritto alla salute dei cittadini, vale a fondare l'obbligo delle istituzioni sanitarie di dare risposta alle richieste di trattamenti sanitari.

In questi termini, deve essere accolta la domanda avverso il silenzio, con conseguente ordine all'Azienda Sanitaria di provvedere espressamente sull'istanza del -OMISSIS- entro giorni 15 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

9. – Nondimeno, non può essere accolta la domanda di accertamento del diritto della minore a ottenere lo specifico trattamento richiesto.

Infatti, non spetta al paziente (o a chi ne ha la responsabilità), né all'Autorità giurisdizionale individuare e prescrivere le terapie necessarie.

È piuttosto obbligo della competente Azienda Sanitaria Provinciale, previa necessaria attività diagnostica, determinare quali siano gli interventi terapeutici necessari per il paziente, prescrivendo e poi aggiornando il trattamento riabilitativo individuale per disturbo dello spettro autistico, in relazione alle attuali condizioni del paziente e sulla base Linee Guida elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità.

10. – In altri termini, come già notato (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, ord. -OMISSIS-, l'accesso ai percorsi di assistenza garantiti dai LEA, con onere a carico del sistema sanitario, non è oggetto di un diritto soggettivo perfetto, ma presuppone una verifica che rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione circa la scelta della metodologia più adeguata e la consistenza delle prestazioni per singolo paziente.

Ovviamente, il piano terapeutico predisposto potrà, comunque, essere sottoposto al sindacato giurisdizionale attraverso autonoma impugnativa, così come potrà essere contrastata ai sensi dell'art. 117 c.p.a. l'eventuale inerzia dell'amministrazione.

Tuttavia, l'effettiva erogabilità della prestazione, pur astrattamente prevista nei LEA, a carico del sistema sanitario, è sempre subordinata ad una valutazione tecnico-discrezionale in ordine alle condizioni clinico-diagnostiche dell'eventuale beneficiario, che spetta all'amministrazione

sanitaria, anche sulla base della certificazione eventualmente allegata dai ricorrenti.

11. – In tale seconda parte, quindi, il ricorso va rigettato.

In particolare, anche la domanda di «rimborso» delle spese sopportate deve essere rigettata, non essendovi, allo stato, accertamento del fatto che il trattamento con metodo ABA sia la scelta terapeutica più idonea alle condizioni della paziente.

12. – Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo dichiara inammissibile nei confronti della Regione Calabria;

b) accoglie l'azione avverso il silenzio e, per l'effetto, ordina all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante *por tempore*, di provvedere espressamente sull'istanza del -OMISSIS- entro giorni 15 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

c) rigetta nel resto;

d) compensa tra le parti spese e competenze di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Giampaolo De Piazzi, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro	**Ivo Correale**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.